

D.lg. 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Art. 120. Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (1).

Omissis

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti (1);

omissis

(1) Lettera sostituita dall'art. 17-bis, d.l. 14.5.2016, n. 18, conv., con modif., dalla l. 8.4.2016, n. 49.